

CONFERIMENTO DI RIFIUTI AD IMPIANTI DI RECUPERO: NUOVI OBBLIGHI RIGUARDANTI LE ANALISI INTRODOTTI DAL D.M. 186 DEL 5 APRILE 2006 A CARICO DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO E DELL'IMPIANTO DI RECUPERO.

Ricordo lo scenario normativo di riferimento:

l'art. 216 del D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152 "Norme in materia ambientale" ha innovato le procedure cui sono soggette le attività di recupero rifiuti in "regime semplificato", già disciplinate dagli artt. 31-33 del D.Lgs 22/97.

E' quindi intervenuto il D.M. 5 aprile 2006 n° 186 ad introdurre modifiche al D.M. 5 febbraio 1998 (il decreto attuativo del "regime semplificato" del D.Lgs 22/97).

La materia del recupero dei rifiuti ha subito in tal modo modifiche di significativa entità.

Per quanto riguarda gli obblighi introdotti per le **analisi**, sono i seguenti:

1) OBBLIGO DI ESEGUIRE LE ANALISI A CARICO DEL **PRODUTTORE** DEL RIFIUTO

Campionamento e analisi:

- al primo conferimento del rifiuto all'impianto di recupero;
- successivamente, ogni 24 mesi;
- in caso di modifiche sostanziali del processo produttivo

Il *campionamento* dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802.

Le *analisi* devono essere eseguite con metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

2) OBBLIGO DI ESEGUIRE LE ANALISI A CARICO **DELL'IMPIANTO DI RECUPERO:**

- Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare la conformità del rifiuto a quanto dichiarato dal produttore, nonché alle prescrizioni e condizioni di esercizio previste dal DM.

La disposizione di legge relativa all'impianto è piuttosto generica, a mio avviso assolvibile, oltre che con l'acquisizione delle analisi effettuate dal produttore, con la effettuazione di analisi su partite di rifiuti che possono presentare caratteristiche di pericolosità difficilmente individuabili a priori (es. RAEE) o su rifiuti provenienti da cicli produttivi particolari nei quali può rientrare l'uso di sostanze pericolose; ma è evidente, che effettuare puntuali verifiche analitiche in contraddittorio con quelle ricevute dal produttore, è un maggior strumento di tutela del ricevente.

La mancata effettuazione di campionamento ed analisi integrerebbe certamente gli estremi di una violazione delle prescrizioni cui è sottoposta l'attività di recupero agevolato.

Comunque, il titolare dell'impianto di recupero, deve attivarsi per richiedere ai conferitori le analisi previste dal D.M. 5 febbraio 1998 come modificato dal D.M. 5 aprile 2006, a tutti i conferitori, indistintamente dalla tipologia del rifiuto.

Pertanto è auspicabile l'invio di una comunicazione in tal senso a tutti i conferitori.

Di seguito è riportato un fac-simile della comunicazione da inviare.

Maria Grazia Morandini

A tutti i Clienti e loro
sedi

Oggetto: *Conferimento di rifiuti non pericolosi al nostro impianto di trattamento per attività di recupero; nuovi obblighi ed adempimenti a carico del produttore dei rifiuti introdotti dal D.M. 5 aprile 2006, n° 186 a modifica del D.M. 5 febbraio 1998 riguardanti le analisi*

Spettabile Azienda,

La presente per informarVi che le disposizioni normative in materia di recupero di rifiuti non pericolosi effettuate in regime semplificato, come effettuate dal nostro impianto di trattamento sui rifiuti che ci conferite, sono recentemente cambiate con l'introduzione del seguente **obbligo, per il Produttore del rifiuto:**

Campionamento e analisi:

- al primo conferimento del rifiuto all'impianto di recupero;
- successivamente, ogni 24 mesi;
- in caso di modifiche sostanziali del processo produttivo

Il *campionamento* dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802 "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – campionamento manuale ed analisi degli elusati".

Le *analisi* devono essere eseguite con metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Nostro onere è la verifica della conformità del rifiuto a quanto dichiarato dal produttore, nonché alle prescrizioni e condizioni di esercizio previste dal DM.

Ci vediamo pertanto costretti e richiederVi analisi di caratterizzazione di ciascuna tipologia di rifiuto destinato al recupero che ci conferite, effettuando sia il campionamento che le analisi secondo le modalità sopra indicate, inoltrandoci successivamente le analisi con periodicità biennale.

Certi della Vs. collaborazione, rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.